



PARERE MOTIVATO
n. 51 in data 24 Febbraio 2016

Oggetto: Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al piano degli interventi per il nuovo raccordo stradale di tipo C1 per il Comune di Vigasio (VR).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 24 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 22 Febbraio 2016 ns. prot. reg. 67623;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Vigasio con nota prot. n. 0013553 del 03/12/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 501162 del 09/12/2015 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al piano degli interventi per il nuovo raccordo stradale di tipo C1 nel Comune di Vigasio;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Consorzio di Bonifica Veronese pec prot. n. 22049 del 28/12/2015 acquisita al prot. regionale n. 529716 del 29/12/2015:

Con nota prot. 514795 in data 17.12.2015 la Regione del Veneto – Dipartimento Territorio – Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sulla variante parziale al Piano degli Interventi per il nuovo raccordo stradale di tipo C1 per il comune di Vigasio.

Esaminata la documentazione allegata, si comunica che lo scrivente Consorzio, relativamente agli aspetti di competenza, ha già espresso pare in merito al raccordo stradale oggetto della variante al Piano degli Interventi con nota prot. 5557 del 27.03.2015, che si allega in copia, inviata alla Provincia di Verona.

Pertanto si confermano integralmente, in questa sede, le osservazioni e le prescrizioni contenute nella suddetta nota.

- Arpav Dipartimento di Verona pec prot. n. 2638/2016 del 13/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 12448 del 14/01/2016:

In relazione alla Vs. richiesta di parere del 17 dicembre 2015, nota protocollo N.514795, sulla verifica di assoggettabilità per la variante parziale al piano degli interventi per il nuovo raccordo stradale di tipo C1 per il Comune di Vigasio, esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione della variante non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

- Azienda Ulss n. 22 Bussolengo pec prot. n. 2384 del 15/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 14860 del 15/01/2016:

Gli studi epidemiologici hanno ben documentato gli effetti acuti e cronici sulla salute di diversi fattori si rischi ambiente-correlati, tra cui l'inquinamento atmosferico e quello da rumore.



Per questo motivo è necessario che non si agisca solo con provvedimenti di emergenza finalizzati alla riduzione di tali forme di inquinamento nei momenti critici, ma si adottino misure preventive e strutturali per evitare/limitare le emissioni e conseguentemente l'esposizione media della popolazione.

Dal punto di vista di tutela della salute pubblica è ovvio concludere che occorre porre in essere, già in fase di programmazione dell'assetto territoriale, ogni possibile strategia e/o intervento atto ad ottenere contenimento e mitigazione nei confronti di tutte le diversi sorgenti che contribuiscono all'inquinamento.

Alcune osservazioni/indicazioni sulla presenza di possibili fenomeni di inquinamento locale sono a seguito riportate:

1. nell'ottica della **razionalizzazione dei flussi veicolari**, l'intervento di cui trattasi non parrebbe risultare adeguato, in quanto il piano in progetto prevede la costruzione di un nuovo raccordo stradale attrattore di traffico con relativo aumento della pressione veicolare;
2. la stima dei volumi di traffico dovrebbe essere comunque accompagnata dall'indicazione dei provvedimenti che facilitino la **mobilità alternativa**, come la realizzazione di percorsi ciclabili ed il miglioramento e l'incentivazione di altre forme di trasporto, anche pubblico, non inquinante;
3. devono inoltre essere previsti idonei accorgimenti di **mitigazione dell'inquinamento acustico**; a tal proposito si ricorda che la vigente normativa prevede la classificazione del territorio in zone acustiche e la predisposizione -ove occorra- di un piano di risanamento acustico.

Per quanto attiene ad ulteriori possibili interventi programmati atti a migliorare lo stato di salute generale della popolazione, si sottolinea infine l'opportunità di:

- valutare la possibilità di implementare un progetto finalizzato all'analisi delle infrastrutture dedicate alla mobilità non motorizzata (pedoni, ciclisti, pattinatori, cavalieri, ecc) esistenti e/o previsti nel territorio, con l'obiettivo di elaborare un progetto complessivo ed organico in grado di contribuire alla valorizzazione ricreativa e sportiva del territorio stesso;
 - valutare la possibilità di utilizzare nell'illuminazione pubblica apparati che non disperdano la luce verso l'alto e che producano quella strettamente necessaria per gli usi previsti, al fine di evitare l'inquinamento luminoso dell'atmosfera;
 - promuovere campagne di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.
- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 1893 del 29/01/2016 acquisita al prot. regionale n. 36434 del 29/01/2016 ha fatto pervenire:
 - parere della soprintendenza Archeologica del Veneto nucleo operativo di Verona prot. n. 16144 del 29/12/2015;
 - parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo, Vicenza prot. n. 1022 del 19/01/2016



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. (nota pervenuta il 17/12/2015, acquisita agli atti con prot. n. 15968 del 22/12/2015), questa Soprintendenza, valutata la documentazione di progetto trasmessa, visti gli atti d'Ufficio, comunica il proprio parere di competenza.

Pur in assenza di vincoli, alla luce dei dati finora disponibili, la Scrivente rileva la sussistenza di un potenziale rischio archeologico nell'area oggetto di intervento.

Per i motivi suesposti, pur ritenendo possibile l'esclusione del piano in argomento dalla procedura *de qua*, onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto di variante sul patrimonio archeologico, si ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, che tutti gli interventi comportanti opere di scavo e/o di risistemazione del terreno siano preceduti da accurate indagini archeologiche e verifiche sul terreno (ricognizioni di superficie, prospezioni archeo geofisiche, sondaggi e trincee) che consentano di accertare la compatibilità del progetto con la consistenza archeologica dell'area. Eventuali rinvenimenti potranno condizionare la realizzazione dei lavori previsti e, nel caso, potrà rendersi necessario procedere ad indagine stratigrafica accurata, in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela.

Si richiama in ogni caso l'obbligo di denuncia in caso di rinvenimenti archeologici di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.

In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio dalla Regione Veneto con nota del 18-12-2015 assunta al protocollo in data 21-12-2015 con il n. 0027495 facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità VAS pervenuta con la nota sopra citata, questa Soprintendenza comunica quanto segue:

Rientrando l'intervento in questione in attività di tipo (edilizio/urbanistico) non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

- Segretariato Regionale per il Veneto pec prot. n. 274 del 07/01/2015 acquisita al prot. regionale n. 3505 del 07/01/2016:

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato dalla Regione del Veneto presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 452431 del 9 novembre 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 14369 del 16 novembre 2015, si comunica quanto segue.

Vista la nota prot. 11556 del 15 novembre 2015, con la quale la Soprintendenza Belle arti e paesaggio per Venezia e laguna ha comunicato quanto segue:

"[...] 1. Caratteristiche del piano o del programma, ed influenza su altri piani o programmi o progetti.

Il piano in esame si sviluppa su un'area di circa 28.000mq collocata tra l'alveo del fiume Sile e la Strada Regionale n.43 (via Adriatico), nel tratto che congiunge Jesolo Paese al litorale. Con la strada, rialzata di circa + 150 cm circa rispetto alla quota di campagna, l'area instaura una relazione diretta, mentre dal fiume la separa una restante area che presenta taluni caratteri omogenei con il lotto in esame: di fatto entrambe le aree si distinguono dalle aree contermini riconducibili alle matrici agrarie e idrauliche tipiche della bonifica (trama geometrica con canali di scolo), e vengono riconosciute dagli



strumenti urbanistici comunali come "Aree per la nautica" (attrezzature nautiche, darsene) e, in particolare, identificate con la lettera "E Area a nord del Parco musicale".

La variante puntuale al PRG approvata in data 14.07.2011 specifica l'articolo 64 delle "Norme Tecniche di Attuazione", stabilendo parametri edificatori (altezze massime fino a 8.00m) e destinazioni ammesse, le quali mirano all'ampliamento dell'attività già esistente di rimessaggio, manutenzione, ricovero e vendita natanti e dotazioni nautiche, comprendendo attività commerciali relative a prodotti e attrezzature per la nautica e destinazioni artigianali sempre connesse con l'attività nautica.

Il piano attuativo sviluppa tale scenario già contemplato dalla strumentazione urbanistica comunale, definendo gli ingombri e le caratteristiche del volume architettonico (collocato in posizione arretrata rispetto alla strada, su due livelli di cui il piano terra parzialmente libero affacciato sulle aree esterne) e degli spazi aperti, prevalentemente adibiti a parcheggio e pavimentati in ghiaia.

Non sono evidenziate nel Rapporto Ambientale situazioni tali da richiedere opere di compensazione o mitigazione dell'intervento.

2. Caratteristiche degli impatti su aree o paesaggi tutelati.

L'area in oggetto non viene interessata direttamente da vincolo provvedimento né dalla tutela ex lege; il suo confine occidentale corrisponde tuttavia al limite dell'ambito vincolato dal DM 1.8.1985 dell'Ecosistema della Laguna di Venezia che, come recita il dispositivo, "scende passando dal comune di Musile di Piave (Venezia) a quello di Jesolo (Venezia), lungo il corso del fiume Sile, comprendendone le caratteristiche anse e le aree di espressività naturale ad esso contermini". Di tali aree di bonifica agraria il provvedimento evidenzia il carattere di complementarietà rispetto "alla zona lagunare, di cui amplificano il predominare di una linearità orizzontale che permette la percezione simultanea di un territorio estremamente vasto".

Tale relazione con la zona lagunare sostanzia anche il riconoscimento dell'area quale "Area di interesse paesistico ambientale" da parte del "Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana" (PALAV) approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 70 del 9/11/1995.

Lo stesso limite, al confine occidentale del lotto, definisce inoltre la fascia di rispetto dal fiume ai sensi dell'articolo 143 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 42/2004, articolando così una duplice relazione paesaggistica dell'area con la Laguna e con l'asta fluviale, la cui lettura nel Rapporto preliminare non pare approfondita.

Sono del resto condivisibili alcune considerazioni riportate nel Rapporto sulla base di un'osservazione dello stato di fatto e della situazione pianificatoria, così sintetizzabili:

- l'area agricola attuale risulta interclusa tra l'infrastruttura viaria e l'attività commerciale esistente;
- l'esistenza di tale attività preclude la relazione diretta tra l'area in oggetto e l'asta fluviale;
- l'area insiste in una zona dove la presenza di lotti costruiti e infrastrutture pregiudica l'esistenza di un reale "sistema" paesaggistico agricolo;
- lo scenario pianificatorio individua già da tempo l'area come area destinata ad attività commerciali e artigianali e preveda sull'area vicina, frontale rispetto alla strada regionale, un centro commerciale (progetto c.d. "Jesolo Magica"), con il quale l'intervento può stabilire una continuità funzionale.

Ciò premesso tra i valori paesaggistici dell'area in esame va rilevato in primo luogo quello di consentire la permeabilità visiva dalla strada regionale, che corre rialzata, verso i terreni limitrofi, ed in secondo luogo la presenza di un filare di pini marittimi lungo l'attuale viabilità di penetrazione nei fondi, quale elemento tipico di tale contesto paesaggistico.

Per quanto attiene al primo aspetto si ritiene che la previsione di collocare il volume in posizione sufficientemente arretrata rispetto alla strada regionale, pur avvicinandola all'ambito tutelato, possa consentire di salvaguardare in parte la lettura di quella "linearità orizzontale che permette la percezione simultanea di un territorio estremamente vasto" richiamata anche nel vincolo.

Per quanto attiene al secondo aspetto, dalla lettura delle planimetrie disponibili parrebbe desumersi la previsione di un abbattimento del filare alberato o comunque la previsione di sottoservizi che pregiudicherebbero irreversibilmente il suo mantenimento.



Si rileva inoltre che il piano, così come descritto e valutato nel Rapporto ambientale, non pare articolare sotto il profilo attuativo alcuna ipotesi di sistemazione delle aree aperte con "alberature, siepi, ecc.", specificatamente previste dall'articolo 64 delle Norme tecniche di Attuazione del PRG con variante puntuale nel 2011.

Si ritiene che il mantenimento del filare alberato presente lungo il confine meridionale, quale elemento paesaggistico di valore delle aree di bonifica agraria, assieme ad un adeguato studio del verde arbustivo interposto agli stalli a parcheggio e in fregio alla nuova viabilità interna, già previsto dalle norme gravanti sull'area, possano costituire elementi utili a qualificare l'intervento dal punto di vista paesaggistico, accompagnando la vista del nuovo volume edificato nel paesaggio ed evitando l'aperta visuale delle superfici pavimentate a parcheggio dalla percorrenza della vicina strada.

Ciò premesso, si rappresenta che qualora la proposta pianificatoria fosse modificata secondo le indicazioni di seguito descritte, gli impatti sotto il profilo paesaggistico risulterebbero tali da non implicare l'assoggettabilità a valutazione ambientale strategica:

1. sia predisposto un adeguato studio del verde degli spazi aperti, peraltro già previsto dall'articolo 64 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Jesolo, che attraverso l'inerbimento degli stalli, la disposizione di arbusti interposti alle aree a parcheggio, il mantenimento del filare di pini marittimi esistente lungo il confine sud ed eventuali nuove alberature in fregio alla nuova viabilità interna al lotto, possa favorire l'inserimento del nuovo edificio all'interno del contesto paesaggistico".

Vista la nota prot. 15209 del 3 dicembre 2015, con la quale la Soprintendenza Archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:

"[...] Gli intenti progettuali mirano a convertire l'area in oggetto, parzialmente destinata ad uso agricolo, attraverso la realizzazione di interventi edilizi prevalentemente a carattere privato; tali interventi comporteranno, inoltre, l'adeguamento dei servizi pubblici esistenti e di parte della viabilità locale.

La documentazione non presenta dettagli specifici circa la realizzazione delle fondazioni degli edifici, con ammessi sottoservizi, viabilità e aree a verde; ciò implica, ad eccezione delle aree destinate a parcheggio, l'impossibilità di una corretta disamina delle profondità degli interventi di manomissione del sottosuolo e quindi di una valutazione del potenziale impatto dell'opera in termini archeologici.

Nell'area non vi sono, al momento, provvedimenti dichiarativi ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) riguardo strutture e/o reperti archeologici; tuttavia l'area dei lavori ricade in zona soggetta alle disposizioni di cui alla parte III dello stesso D.Lgs., art. 142, comma 1, m) "Laguna di Venezia".

Considerato quindi che la zona in oggetto ricade in un areale ampio, interessato da testimonianze archeologiche di epoche diverse e considerate le complesse dinamiche paleo-ambientali legate all'evoluzione morfologica della Laguna di Venezia e dei corsi fluviali che insistevano in essa, che potrebbero avere sigillato sequenze antropiche antiche, questo Ufficio ravvisa la necessità che il Piano urbanistico in oggetto sia sottoposto a VAS, ai sensi degli artt. 11-18 del D. Lgs. 152/2006; in particolare, si ritiene necessario che lo specifico rapporto preliminare debba essere integrato con una descrizione preliminare delle tipologie di opere di scavo previste, al fine di poter valutare l'effettiva incidenza nel sottosuolo.

Resta salva la necessità che i lavori di interesse pubblico previsti siano adeguatamente proceduti dalla "Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di progetto preliminare", ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e D. Lgs. 163/2006.

Si rammenta che, qualora l'esito finale della procedura in corso comporti l'esclusione dell'opera in oggetto dall'assoggettabilità a VAS, la committenza sarà ugualmente tenuta a contattare per tempo la scrivente Soprintendenza per concordare tempistiche e modalità tecnico-operative per l'esecuzione dei lavori, al fine di assicurare le più adeguate misure di tutela archeologica nell'ambito in oggetto".



Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 11556 del 15 novembre 2015 della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per Venezia e laguna e alla nota prot. 15209 del 3 dicembre 2015 della Soprintendenza Archeologia del Veneto, ritiene sussistenti, nell'ambito del procedimento *de quo*, aspetti di interesse di competenza dello stesso, tali da rilevare la necessità di sottoporre l'intervento in esame al procedimento di Valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.-

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 210/2015

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante parziale al Piano degli Interventi del Comune di Vigasio per il nuovo raccordo stradale di tipo C1 di collegamento tra la S.P. n. 24 "Del Serraglio" e la S.P. n. 53 "Delle Salette", nel Comune di Vigasio (VR).
Pratica n. 3159

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Manuel Cavazza, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 501162 del 09/12/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene riconosciuta per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

VERIFICATO che è possibile procedere alla istruttoria tecnica con le informazioni già in possesso dell'amministrazione relativamente agli habitat e alle specie oggetto di tutela con le direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

PRESO ATTO che l'intervento prevede un nuovo collegamento tra la Strada Provinciale S.P. n° 24 "del Serraglio" e la Strada Provinciale S.P. n° 53 "delle Salette", che si sviluppa totalmente nel territorio comunale di Vigasio, con lo scopo di collegare opportunamente il previsto primo stralcio "A" del piano di lottizzazione industriale, artigianale, parco della logistica avanzata sito in loc. Vo di Rua in comune di Vigasio denominato "Parco della logistica avanzata - District Park", nonché di accogliere la futura viabilità del casello di nuova costruzione da parte di A22; la strada di nuova proposta è suddivisa in due rami, separati dalla rotatoria R-2, ognuno di lunghezza di circa 1 Km e i collegamenti con le viabilità provinciali sono risolti con due rotatorie, R-1 a Nord (sulla S.P. 24) e R-3 a Sud (sulla S.P. 53);

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati corrispondono ad aree attribuite alle categorie "12230 - Rete



stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22200 - Frutteti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "31100 - Bosco di latifoglie", "51120 - Canali e idrovie" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Marsilea quadrifolia*, *Gomphus flavipes*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Pipistrellus kuhlii*;

RITENUTO che siano garantite la permeabilità al passaggio delle specie rispetto alla infrastruttura e l'integrità delle specie presenti nei corsi d'acqua, anche minori;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante parziale al Piano degli Interventi del Comune di Vigasio per il nuovo raccordo stradale di tipo C1 di collegamento tra la S.P. n. 24 "Del Serraglio" e la S.P. n. 53 "Delle Salette", nel Comune di Vigasio (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE



1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Marsilea quadrifolia*, *Gomphus flavipes*, *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Nycticorax nycticorax*, *Ardeola ralloides*, *Egretta garzetta*, *Egretta alba*, *Ardea purpurea*, *Circus aeruginosus*, *Alcedo atthis*, *Calandrella brachydactyla*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Pipistrellus kuhlii*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di garantire la permeabilità al passaggio delle specie (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*) e di provvedere a porre in essere nella progettazione definitiva le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo in modo che la distanza tra questi elementi non superi i 200 metri; tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
3. di provvedere, precedentemente all'avvio dei lavori che interessino i corsi d'acqua, nei casi in cui non sia possibile garantire la continuità idraulica, alla campagna di recupero della fauna ittica, mediante elettropesca, e delle eventuali ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico interessato;
4. di attuare idonee misure in materia di limitazione della torbidità e in grado di garantire livelli di qualità del corpo idrico soddisfacenti (in riferimento all'attuale variabilità) per l'intera durata dei lavori che richiedono la realizzazione di opere sui corpi idrici interessati o comunque che prevedano scarichi nel corpo idrico;
5. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
6. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
7. di comunicare all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza la data di avvio e di conclusione degli interventi (e gli eventuali periodi di sospensione) e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di effettuare il monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
8. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Vigasio, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 210/2015;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 24 febbraio 2016, che evidenzia come la variante parziale al piano degli interventi per il nuovo raccordo stradale di tipo C1 per il Comune di Vigasio non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE



- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013


**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante parziale al piano degli interventi per il nuovo raccordo stradale di tipo C1 per il Comune di Vigasio, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate.


Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris



Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis



Il presente parere si compone di n.10 pagine.